Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 15 dicembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966, n. 1070.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi », di Roma.

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 1071.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo della Ricerca nelle Macchine Utensili (SVIMU), con sede in Milano.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo della Ricerca nelle Macchine Utensili (SVIMU), con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1966.

Costituzione del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 22 settembre 1966-21 settembre 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 settembre 1963, e successive modificazioni, concernenti la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1965, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Minisero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, 2° supplemento al n. 29 dell'11 ottobre 1965 che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni centrale e provinciale per gli uffici locali;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1965, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, 4° supplemento al n. 29 dell'11 ottobre 1965, con il quale è stata fissata la data delle elezioni dei suddetti rappresentanti del personale;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1965 concernente la nomina dei componenti il Comitato elettorale previso dall'art. 15 del citato regolamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, 3° supplemento al n. 29 dell'11 ottobre 1965;

Visti i verbali delle sedute del citato Comitato elettorale dai quali risultano eletti il sig. Giovine Rosario, il sig. Pompili Renato, l'ing. Santonastaso Teodoro e il sig. Tappi Guerrino in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il dott. Zerella Modestino in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato dei propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

il Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'ing. Ernesto Lensi, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

l'ing. Matteo Fariello, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il dott. Vincenzo Scipioni, capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Emilio Batani, capo del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il dott. Vincenzo Uccellatore, presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

il sig. Ferrari Argento, presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*), *m*) ed *n*) dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

Canalis dott. Antioco, direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

De Felicis dott. Camillo, ispettore generale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del bilancio, Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro;

Sanna dott. Vincenzo, ispettore generale del tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

Inglese avv. Attilio, vice avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Giovine Rosario, vice segretario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Pompili Renato, agente di esercizio superiore nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Santonastaso ing. Teodoro, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Tappi Guerrino, ufficiale di 1ª classe di ufficio locale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Zerella dott. Modestino, ispettore generale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'Azienda medesima.

Art. 3.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai membri del Consiglio grava sul capitolo 191/3 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1966 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1966
Registro n. 74 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 382

(10120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1966.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1962;

Considerato che con l'avvenuto passaggio dalla seconda alla prima categoria del predetto Monte occorre provvedere, in base alla diversa disciplina giuridica cui il Monte stesso è ora assoggettato, alla conferma od alla sostituzione dell'attuale presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Alfredo Rettore è nominato presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 51

(10339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1966.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1959, modificato con decreto ministeriale del 19 maggio 1961;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1960, con il quale il cav. rag. Orsolo Gambi venne confermato presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il cav. rag. Orsolo Gambi è confermato presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 52

(10338)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1966.

Costituzione della Commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Considerato che i componenti la Commissione centrale, prevista nell'art. 16 della predetta legge, sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio ed è costituita come segue, per un triennio dalla data del presente decreto:

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno, membro effettivo e Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tufarelli dott. Giovanni Battista, consigliere di prefettura, membro effettivo e Goletti dott. Giovan Battista, consigliere di prefettura, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Zappavigna dott. Armando, ispettore generale, membro effettivo e Pace dott. Pasquale, direttore di divisione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Bellis dott. Vincenzo, ispettore capo superiore, membro effettivo e Troilo prof. Romano, ispettore capo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Paroletti dott. Sergio, direttore di sezione, membro effettivo e Clarizia dott. Emilio, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza della Marina mercantile;

Lucentini dott. Mario, membro effettivo e Luppi dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei commercianti;

Mori Tullio, membro effettivo e Stroppa rag. Parmenio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Tonolo cav. Davide e Guglielmetti comm. Arnaldo, membri effettivi; Boletti rag. Federico e Rosoni cav. Arnaldo, membri supplenti, in rappresentanza degli spedizionieri;

Bonaccini cav. Renato e Ripamonti Ferruccio, membri effettivi; Santaroni cav. Antonio e Maitan Livio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, la Commissione centrale potrà essere integrata, ove il presidente ne rilevi la necessità ed in relazione alla materia da trattare, con i seguenti rappresentanti delle categorie indicate nel comma stesso:

Giunti dott. Torello, membro effettivo e Capasso dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza degli industriali;

Melucci Aldo, membro effettivo e Andrenacci Luigi, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Morgandi Antonio, membro effettivo e Ruzzenetti dott. Giovanni Battista, membro supplente, in rappresentanza degli agricoltori;

Ciucci Benito, membro effettivo e Pompili Silvio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Scocchera geom. Giovannangelo, membro effettivo e Jaconianni dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza delle aziende cooperative.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Pasquale De Majo, direttore di sezione o, in sua sostituzione, dalla dott.ssa Luciana Puglisi, sostituto direttore, appartenenti ai ruoli della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

La spesa per il funzionamento della Commissione graverà sul cap. 1152, art. 2, del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Roma, addì 12 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1966
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 52

(10176)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1966.

Modifiche agli articoli 3 e 15 del decreto ministeriale 14 aprile 1965, concernente l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 21 e 46 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1965, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 191, concernente l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1965 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che per l'attuazione del predetto ammasso, fino ad un quantitativo massimo di prodotto di 2 milioni di chilogrammi, la spesa complessiva è stata stabilita in L. 450 milioni di cui è stato assunto impegno sul capitolo 5188/R dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965, corrispondente al capitolo 8194/R dell'esercizio finanziario 1966;

Constatato che i conferimenti di lane tessili della tosa 1965 non hanno raggiunto il quantitativo di 2 milioni di chilogrammi di prodotto e che la spesa complessiva per l'erogazione dei contributi concessi con il citato decreto ministeriale 14 aprile 1965 può essere contenuta nell'importo di L. 250 milioni.

Decreta:

Articolo unico

A modifica degli articoli 3 e 15 del decreto ministeriale 14 aprile 1965, la somma di L. 450 milioni impiegata per l'erogazione dei contributi concessi con il decreto stesso è ridotto a L. 250 milioni, pertanto si autorizza il disimpegno della differenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 116

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Walder nel comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 luglio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via Walder nel comune di Varese;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, lambita a sinistra e per quasi tutta la sua lunghezza dalle secolari alberature del parco Ponti e a destra da una serie di vecchi edifici sette-ottocenteschi, parte dei quali contengono elementi di epoca anche anteriore, nonchè da costruzioni neoclassiche di squisito carattere ambientale, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; offrendo inoltre, lungo il suo percorso (che procede con lieve pendenza verso la piazza XXIV Maggio), attraverso slarghi a mo' di esedra e parziali rientranze, la visione di interessanti scorci prospettici;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Varese, costituita dalla via Walder, con le proprietà che si prospettano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire da piazza XXIV Maggio, mappali 445, 446, 447, 449, 5351 456, 451, via Frontini, mappali 468, 487, 478, 461, 493, fino all'incrocio di via del Morazzone con la via Mozzoni; indi mappale 850, via della Crosa, mappali 5292, 896, 470, 475, 474, 4944, 469, 439, 438, 441, 442, per ricongiungersi con la piazza XXIV Maggio (esclusa).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione:
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale dell'adunanza del 10 *luglio* 1965

Oggi 10 luglio 1965 alle ore 9,30, la Commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 20 giugno 1965, n. 4413/LP, si è riunita nella sala di Giunta dell'Amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

VARESE — Tutela panoramica della via Walder.

Interviene l'ing. Carlo Giani, assessore effettivo ai lavori pubblici del comune di Varese, delegato dal sindaco.

Sull'argomento riferisce il vice presidente prof. Crema, il quale avvalendosi delle planimetrie e con riferimento alle caratteristiche della via Walder ed alle costruzioni in fregio alla stessa, conclude sulla necessità di preservare le caratteristiche attuali con il vincolo di legge, che ora è quanto mai urgente, perchè si profila il pericolo di indiscriminate costruzioni moderne in sostituzione di quelle attuali.

Viene anche fatto presente che la via Walder a monte lascia libera da vincolo una fascia di terreno che confina con la zona vincolata del parco Ponti, fascia che è opportuna sia sottoposta a vincolo di legge, in quanto costituisce la base della collina di Biumo inferiore, di particolare interesse paesistico e quasi tutta vincolata e deve quindi essere pretetta da indiscriminate

costruzioni anche alle pendici, che verrebbero a pregiudicare irrimediabilmente le zone vincolate; l'apposizione del vincolo della fascia però viene rimandata ad una prossima seduta;

LA COMMISSIONE

Sentiti i rappresentanti del comune di Varese e dei membri della Commissione e dopo aver sospeso ogni deliberazione per eseguire un sopralluogo;

Visto che la parte a valle della via Walder è attualmente costituita da una serie non interrotta di vecchi edifici sette-ottocenteschi parte dei quali contengono elementi di epoca anteriore che le conferiscono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che va protetto con vincolo d'insieme, e il sorgere indiscriminato di nuove costruzioni (come già in parte verificatosi) di mole piuttosto massiccia e di carattere tutt'altro che armonizzante con l'ambiente tradizionale (che è la principale caratteristica della via Walder) costituisce un grave pericolo per la via stessa i cui fabbricati possono essere minacciati da inconsulti gesti speculativi;

Constatato che la via in questione, lambita a sinistra e per quasi tutta la sua lunghezza, dalle secolari alberature del parco Ponti e a destra da costruzioni neoclassiche di squisito carattere ambientale offre, lungo il suo percorso (che procede con lieve pendenza verso la piazza XXIV Maggio) attraverso slarghi a mo' di esedra e parziali rientranze, la visione di interessanti scorci prospettici;

Delibera:

L'imposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della via Walder con le proprietà che si prospettano, delimitata nel seguente modo:

a partire da piazza XXIV Maggio, mappali 445, 446, 447, 449, 5351, 456, 451, via Frontini, mappali 468, 487, 478, 461, 493, fino all'incrocio di via del Morazzone con la via Mozzoni; indi mappale 850 via della Crosa, mappali 5292, 896, 470, 475, 474, 4944, 469, 439, 438, 441, 442, per ricongiungersi con la piazza XXIV Maggio (esclusa).

(*Omissis*).

(10179)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

(10105) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

(10104) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166, e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista la lettera n. 50 in data 14 novembre 1966 dell'Associazione nazionale dei Consorzi della ortoflorofrutticoltura di Roma con la quale si chiede la sostituzione del sig. Piero Maria Brambati con il dott. Paolo Vannicola nell'incarico di membro supplente della sezione relativa all'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Paolo Vannicola è nominato membro supplente della sezione relativa all'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali in sostituzione del sig. Piero Maria Brambati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

(10174)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amedeo Zasa, con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Amedeo Zasa di Sesto San Giovanni (Milano), via Rovani n. 242, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di vernici dalla Germania occidentale, per un valore di Lit. 4.000.000 (quattromilioni), di cui al Mod. B Import n. 4.771.002 rilasciato in data 25 agosto 1961 dalla sede di Milano del Banco Lariano;

Visti gli atti con i quali la ditta Amedeo Zasa ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che dagli accertamenti effettuati è risultato che a fronte del suddetto modulo valutario non sono state eseguite importazioni per Lit. 1.978.496;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Amedeo Zasa, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Rovani n. 242, limitatamente al 10 % dell'importo di Lit. 1.978.496 (unmilionenovecentosettantomilaquattrocentonovantasei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(10175)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1965 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune (Napoli);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 14 dicembre 1965 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune (Napoli), sono prorogate di sei mesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(10340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 1° agosto 1966 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 in data 12 agosto 1966, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1967.

2. — Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 1° agosto 1966, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Flavia », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il direttore generale: PLAJA

(10354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione alla coturnice, alla starna, alla lepre, alla quaglia, alla beccaccia, al colombaccio, ai turdidi, ai fringillidi ed ai passeracei nel territorio del comune di Cervara (Roma).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1966, fino al 30 giugno 1971 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla coturnice, alla starna, alla lepre, alla quaglia, alla beccaccia, al colombaccio, ai turdidi, ai fringillidi ed ai passeracei, nel territorio del comune di Cervara i cui confini già fissati nel precedente decreto ministeriale 13 agosto 1960, vengono modificati come segue:

nord: dalla località Antera confinante con le località Colle Squella-Le Prata;

ovest: dal limite della località fosso Aprugno;

sud: dal limite della località Valle Castello (Giudice);

est: dal limite della località Castello (Giudice) e fosso S. Luca.

(10125)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Nike » con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, la Società cooperativa edilizia « Nike », con sede in Latina, costituita per rogito Tosti Croce in data 28 giugno 1955, repertorio 1533, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Beltrami Marcello.

(10185)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Ardens », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, la Società cooperativa edilizia « Ardens », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 6 maggio 1956, repertorio 6553, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(10187)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1966 la gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), è stata prorogata fino al 17 giugno 1967.

(9967)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.473.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10218)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.138.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10203)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10219)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1966, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.455.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10204)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10205)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10245)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10246)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.263.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10247)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.142.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10248)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.615.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10249)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.136.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51

(10250)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.904.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10251)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.435.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10220)

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.905.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10221)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.370.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10222)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.204.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10223)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.419.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10224)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.306.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10225)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10226)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.249.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10227)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.905.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10228)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966 il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.710.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51

(10229)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.672.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51

(10230)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.024.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10231)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.256.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10232)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Gallio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.584.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10233)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.819.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10234)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966 il comune di Valdastico (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.508.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10235)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.598.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10236)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966 il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.115.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10237)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.292.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10238)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.378.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10239)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10241)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10242)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.764.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10240)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.954.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10244)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.282.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 14 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,30	624,30	624,30	624,30	624,70	624,30	624,30	624,53	624,32
$ Can.	576,49	576,10	576,40	576,30	576,50	576,50	576,30	576,30	576,40	576,40
Fr. Sv.	144,41	144,41	144,43	144,415	144,40	144,38	144,41	144,415	144,43	144,435
Kr. D.	90,50	90,50	90,44	90,485	90,35	90,50	90,47	90,485	90,48	90,49
Kr. N.	87,36	87,35	87,35	87,35	87,40	87,38	87,335	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,74	120,76	120,72	120,705	120,65	120,74	120,70	120,705	120,73	120,69
Fol.	172,55	172,63	172,60	172,62	172,55	172,56	172,61	172,62	172,54	172,55
Fr. B.	12,48	12,485	12,4865	12,4875	12,485	12,48	12,481	12,4875	12,47	12,485
Franco francese	126,19	126,20	126,16	126,17	126,20	126,19	126,18	126,17	126,20	126,20
Lst.	1742,76	1742,80	1743 —	1742,90	1742,50	1742,70	1742,90	1742,90	1742,67	1742,90
Dm. occ.	157,20	157,16	157,20	157,17	157,18	157,21	157,17	157,17	157,19	157,17
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,1460	24,1475	24,10	24,15	24,146	24,1475	24,15	24,15
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,74	21,75	21,74	21,7375	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,4250	10,4260	10,43	10,42	10,4225	10,4260	10,42	10,425

Media dei titoli del 14 dicembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,30
Id 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	144,412
1 Corona danese	90,477
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,702
1 Fiorino olandese	172,615
1 Franco belga	12,486
1 Franco francese	126,175
1 Lira sterlina	1742,90
1 Marco germanico	157,17
1 Scellino austriaco	24,147
1 Escudo Port.	21,739
1 Peseta Sp.	10,424

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a un posto di primo ricercatore (ex coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare all'Istituto nazionale di ultracustica - Roma.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano una anzianità complessiva di almeno dodici anni di servizio prestato presso l'Istituto nazionale di ultracustica;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno quindici anni nell'insegnamento della matematica o della fisica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in acustica, in fisica generale, in fisica dello stato solido o dei solidi.

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia è in facoltà della Commissione giudicatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non devono avere superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, devono essere rivolte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

1) il nome e il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il luogo di residenza.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

a) il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

b) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo occorre menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda inoltre dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo stesso candidato risiede.

Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, Istituto o Centro di studio, presso cui prestano servizio.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, Roma, piazzale delle Scienze, 7, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo delle domande, quale ne sia la causa, pure se non imputabile ai candidati, e anche se esse domande siano state consegnate in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità degli aspiranti al concorso.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5, n. 2), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dalla apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica del CNR, Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 23 novembre 1966

p. *Il presidente*: ROLLA

(10131)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia:

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione all'Albo professionale.

B) Età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini, ivi compresi le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio.

I medici di ruolo e fuori ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° Sezione I) in Roma, viale dell'Agricoltura (E.U.R.), entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 45° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite stesso;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo;

i) la data dell'iscrizione all'Albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame), scientifici (quali ad esempio i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.) ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 6
Prove d'esame

Gli esami verteranno:

a) in una prova pratica con relazione scritta concernente: esame clinico di un soggetto, integrato da eventuali ricerche collaterali, con redazione dell'apposito modulo SS 4 in uso per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità; nel modulo stesso dovrà essere precisato il giudizio medico-legale ed aggiunta — nelle pagine che all'uopo verranno indicate — una breve sintesi del caso esaminato, dal punto di vista etiopatogenetico, clinico-semeiologico e terapeutico.

b) in una prova orale:

su argomenti di semeiotica, di patologia medica e chirurgica, e sulle più fondamentali nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro, di legislazione sanitaria italiana in campo sociale e previdenziale.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova pratica saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento d'identità personale.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato nella prova pratica.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i venti punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.
Titoli di precedenza e di preferenza: Documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno cotratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dello art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

12) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

13) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

17) madri o sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

19) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

21) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

22) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documenti o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio sopraindicato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina, a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal Commissario di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il documento di cui alla lettera c) *dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione di richiesta dei documenti personali; i documenti di cui alle lettere* e), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo sanitario e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentita a condizione che:

non vada a detrimento degli obblighi di servizio e delle attribuzioni di ciascun sanitario;

non contrasti con le finalità e con l'interesse dell'Istituto;

non si concreti in incarichi a carattere continuativo presso altre Amministrazioni pubbliche o private;

non riguardi, comunque, assicurati che abbiano in corso pratiche di prestazioni con l'Istituto.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Piazzale delle Nazioni (EUR). — ROMA

. l . sottoscritt . . . . . . nat . a . . .
. . . il . . . . . (2) . . . . . .
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . .;

f) di essere iscritto all'albo professionale dal . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (6).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite di età.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

(9441)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di sessanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431 sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in s.p.e., nonchè della idoneità generica al volo.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata in 3 categorie: 1ª: ottimo: 2ª: buono; 3ª: sufficiente.

Contro l'esito della visita sanitaria di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere a) e b) del presente art. 2, debitamente sottoscritte dal candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare per l'aeronautica, Divisione 5ª concorsi - Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica, Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale - prova scritta obbligatoria;
2) matematica - prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale - prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica - prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia - prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica - prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in venti minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza, utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale	coeff. 5
prova scritta di matematica	» 5
prova orale di cultura generale	» 5
prova orale di matematica, fisica e chimica . . .	» 5
prova orale di storia, geografia e topografia . . .	» 3
prova orale di cultura militare aeronautica . . .	» 5

b) quattro punti per l'esame di lingue inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; otto punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idonetà somatico funzionale: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) cinque punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) un punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, di cui al precedente art. 4;

f) da uno a dieci punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico - operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventiva stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa-Aeronautica o dagli Enti aeronautici presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli Enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

g) da uno a quindici punti per tutti gli altri titoli che saranno aggiudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in S.P.E. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera a) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera b) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore, o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), dovranno essere di data *non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui* al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'A.M. che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1966
Registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 198

PROGRAMMA DI ESAME

a) *prove scritte* (durata delle prove: 8 ore):

1) *Cultura generale*: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) *Matematica*:

Verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) *prove orali obbligatorie* (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti):

3) *Cultura generale*: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti.

4) *Matematica, fisica e chimica*:

MATEMATICA:

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazioni di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Progressioni artmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni, Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA:

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misura.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme: vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centripeta e centrifuga: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenze, applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Pompe per gas e per liquidi. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla navigazione aerea: propulsione, sostentazione e governo..

Termologia:

Temperatura e misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Cay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio: Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Cosmografia:

Sfera celeste, sistemi Tolemaico e Copernicano. Leggi di Keplero. Leggi di Newton e bilancia di Cavendish. La Luna: movimenti, fasi, eclissi, maree.

Elettrologia:

Stati elettrici: Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Wheatstone. Effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucault.

CHIMICA:

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogrado. Mole e grammolecola. Equazione di Clapeyron e caratteristica dei gas perfetti. Legge di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione.

Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli - ossidi, anidriti, idrossiti, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni idrogeno e pH.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti metalli e loro composti: Na, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Hg, Al, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti non-metalli e loro composti: C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di Ottano. Carburanti avio e combustibili per aerogetti.

Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, Anidriti, eteri ed esteri. Grassi e saponi.

Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenno sugli aggressivi chimici.

5) *Storia, geografia e topografia*:

STORIA:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'Unità Nazionale Italiana ed alle due guerre mondiali.

GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezioni.

6) *Cultura militare aeronautica*:

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimenti dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato; per ogni servizio definire nelle linee generali competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sull'uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

Codice penale militare.

c) *Prove orali facoltative di lingue estere*: (durata di massima per ciascuna lingua: 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi - Sezione 1ª. — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . in servizio o in congedo presso. . . . . . residente a . . . . . (1) (provincia di . . . . .), via . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

di rinunciare al grado di . . . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6);

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . .;

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in s.p.e. dell'AA.rs.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(10217)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 425/1958;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 31/P.2.1.1. del 10 agosto 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Visto che successivamente alla nomina della citata Commissione sono state emanate disposizioni per evitare nomine di pensionati residenti fuori della sede normale delle Commissioni esaminatrici e considerato che il dott. ing. Ciocia Domenico, direttore centrale di 1ª classe a riposo, è stabilmente residente a Firenze mentre la Commissione di cui sopra opera in Roma;

Visto che il prof. Prestipino Vincenzo non è più disponibile per l'incarico di membro della Commissione di cui trattasi;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Brocchieri dott. ing. Vittorio della sede centrale del Servizio movimento ed il prof. Massara Vincenzo sono nominati membri della Commissione esaminatrice per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione rispettivamente del direttore centrale di 1ª classe a riposo Ciocia dottor ing. Domenico e del prof. Prestipino Vincenzo.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il direttore generale: FIENGA

(10367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2308 del 24 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1965;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati e le proposte dell'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Baione dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Bongiorno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Occhipinti prof. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;

Nicosia dott. Angelo, primario medico dell'Ospedale « M. Raimondi » di S. Cataldo;

Cucugliata dott. Renato, medico condotto di Caltanissetta.

Segretario:

Sanfilippo dott. Luigi, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione del Ministero della sanità, in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice si riunirà presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta.

La predetta Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 12 novembre 1966

Il medico provinciale: SCHILLACI

(10145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 831, in data 4 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso per sei posti di medico condotto vacanti in Provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Bergamo, nonchè le proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida: direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costa dott. Aurelio, medico provinciale capo - Ministero della sanità;

Angeli prof. dott. Giovanni, primario medico - Ospedale « Bolognini » di Seriate;

Valentino prof. dott. Andrea, primario chirurgo - Ospedale maggiore di Bergamo;

Massa dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Locatelli dott Giacomo, medico condotto del comune di Almenno S Salvatore.

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione. giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e svolgerà i primi lavori presso l'Ospedale Maggiore di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 25 novembre 1966

Il medico provinciale: SUSANNA

(9827)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2843 in data 6 maggio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, nonchè le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maneschi dott. Pietro, medico provinciale superiore del ruoli del Ministero della sanità;

Nocchetti dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;

De Angelis dott. Armando, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Larino;

Marsico prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Caserta;

Fabrocini dott. Giuseppe, medico condotto di Campomarino.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Campobasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso, nonchè a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 25 novembre 1966

Il medico provinciale: TURSI

(10144)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65 in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;

Viste le rinuncie di precedenti classificati;

Tenute presenti le graduatorie degli idonei e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211:

Decreta:

Il dott. Domenico Volpogni è nominato vincitore della condotta medica del comune di Castelnuovo Rangone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Castelnuovo Rangone.

Modena, addì 24 novembre 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(9825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3847 in data 11 luglio 1966, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia, di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, cive prefetto.

Componenti:

Minissale dott. Vittorio, medico provinciale capo;
Marzà dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;
Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
Piredda dott. Gavino, specialista in ostetricia;
Neri Elettra, ostetrica condotta.

Segretario:

Dini Ciacci dott. Ercole, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, 25 novembre 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(9954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 66/1881/4ª del 30 aprile 1966, modificato con decreto pari numero del 17 giugno 1966, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1965;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni dell'on.le Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Minafra dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Rinaldi dott. Pio, vice prefetto;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina;
Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;
Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;
Laudanio dott. Nicolino, ufficiale sanitario.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La data di inizio dei lavori e la sede della Commissione giudicatrice saranno fissate successivamente e ne sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei comuni di Mesagne e S. Pancrazio Salentino.

Brindisi, addì 29 novembre 1966

Il medico provinciale: PERNA

(10138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 3126 e 3127 del 22 luglio 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1965;

Tenuto presente che il dott. Ugo Muratore ha rinunciato alla condotta consorziale di Airole Olivetta San Michele;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguano nella graduatoria il dott. Ugo Muratore;

Considerato che il dott. Claudio Giordano ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Claudio Giordano viene dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Airole Olivetta San Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Airole, comune capo Consorzio medico.

Imperia, addì 28 novembre 1966

Il medico provinciale: TRILLO

(9952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto nei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Capruana, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738 del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Scorza Giorgio, residente a Dego, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Dego.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Dego e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 22 novembre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(9752)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 706 rispettivamente in data 2 febbraio 1966 e 7 marzo 1966, con cui vennero banditi pubblici concorsi per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso indetto per la copertura dei sopraindicati posti di medico condotto;

Preso atto delle relative designazioni di competenza del Ministero della sanità e dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone, nonchè delle terne di nominativi al riguardo proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Udine e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Russo Perez dott. Nino, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale superiore;

Buttò prof. dott. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Pordenone;

Rebustello dott. Eugenio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sacile;

Manicardi dott. Renzo, medico condotto del comune di Cordenons.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Ospedale civile di Pordenone non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto verrà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè all'albo pretorio dell'Ufficio di prefettura di Pordenone ed a quello dei Comuni interessati.

Pordenone, addì 1° dicembre 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

(10058)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.